

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5573 del 29/10/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 - DITTA PEDRONI LAURO SNC DI PEDRONI STEFANO & C. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5787 del 26/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.8243/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 - Ditta "**PEDRONI LAURO SNC DI PEDRONI STEFANO & C.**" relativamente all'impianto ubicato in Via Fontana n. 30, nel Comune di Rubiera.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795/2016 della Regione Emilia Romagna "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- tenuto conto che è stata stipulata la convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna ed ARPAE, prevista dall'art. 15, comma 9 della L.R. 13/2015, per la delega alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia dell'esercizio delle funzioni ambientali ancora in capo alla Provincia in forza del D.Lgs. 152/2006, tra cui l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui agli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)" e richiamata contestualmente la nota della Regione Emilia Romagna n. 210850 del 16/05/2014 che conferma, nel caso di unico scarico inclusivo di acque di prima pioggia ed acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, il Comune quale autorità titolare della funzione per il rilascio del titolo ambientale;;
- la D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**PEDRONI LAURO SNC DI PEDRONI STEFANO & C.**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Rubiera – Via Fontana n. 30** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.**PGRE/2018/2353** del **26/02/2018** e successive integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici acquisite al prot. n. PGRE/2018/9272 del 19/07/2018;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia inclusivo delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- conferma di iscrizione al registro di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Dato atto che in data 18/04/2018 questa SAC ha indetto, con lettera di protocollo n. PGRE/2018/4763, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs. 127/2016, al fine di acquisire i pareri e nulla osta di seguito indicati:

- parere del Comune di Rubiera relativamente alla conformità urbanistica dell'impianto in oggetto;
- nulla osta del Comune di Rubiera allo scarico di acque di prima pioggia inclusive delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- parere della Provincia di Reggio Emilia relativamente alla compatibilità con il PTCP;
- relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale Distretto Nord, inerente le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs.152/06;

Vista la nota del Comune di Rubiera, acquisita al prot. n. PGRE/2018/10523 del 13/08/2018 nella quale si evidenzia, relativamente all'area dell'impianto di cui trattasi e nella quale si svolge l'attività di gestione rifiuti e tutte le fasi in essa ricomprese, la non conformità allo strumento urbanistico comunale e la conseguente necessità di delocalizzazione, con tempi definiti, dell'attività medesima in zona urbanisticamente idonea, come da accordo, sottoscritto tra le parti in data 11/08/2018, e nella quale si esprime altresì parere favorevole per la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti nell'attuale sito, alle condizioni previste dal citato accordo, nelle more della delocalizzazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Rubiera n. 91 del 12/06/2018 con la quale si da atto che:

- ai sensi della vigente normativa urbanistica del Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23/10/2017 e del Regolamento Urbanistico Edilizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23/10/2017, l'attività di gestione rifiuti svolta dalla ditta in oggetto nell'area di Via Fontana n. 30, censita catastalmente al Catasto Fabbricati, Foglio 18, particella 97, subalterno 1, risulta incongrua con la destinazione urbanistica e la particolare vocazione paesaggistica e ambientale dell'area, rendendosi necessaria una delocalizzazione;
- la ditta "Pedroni Lauro" ha manifestato l'intenzione di delocalizzare l'attività in una zona del territorio comunale più confacente all'attività svolta, individuando a tal fine un'area in adiacenza a via Corradini ed individuato catastalmente al catasto terreni, Foglio 28, mappale 342 di mq. 8.063 e parte del mappale 340 per una superficie di 869 mq; tale area risulta adatta all'insediamento dell'attività in oggetto, in quanto gli strumenti urbanistici sovraordinati non evidenziano una incompatibilità a tale insediamento, fermo restando la necessità di avviare un procedimento di variante allo strumento di pianificazione comunale che coinvolge gli enti sovraordinati;

e si approva lo schema di accordo procedimentale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., come contemplato dall'art. 4, comma 4, lettera e, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. tra il Comune di Rubiera, la ditta Pedroni Lauro S.n.c. di Pedroni Stefano & C. e la ditta Edil Fontana, finalizzato alla delocalizzazione dell'attività di gestione rifiuti svolta dall'azienda stessa;

Visto l'accordo privato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i. come contemplato dall'art. 4, comma 4, lettera e) della L.R. 24/2017 e dall'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in data 11/08/2018 dal Comune di Rubiera, dalla Ditta Pedroni Lauro S.n.c. di Pedroni Stefano & C. e dalla ditta Edil Fontana, proprietaria dell'area su cui attualmente è ubicato l'impianto in oggetto, con il quale, sostanzialmente la ditta Lauro S.n.c. di Pedroni Stefano & C. si impegna a delocalizzare l'attività di gestione rifiuti dall'attuale sito in Via Fontana n. 30 in Comune di Rubiera al nuovo sito posto a Rubiera, località Ca' del Cristo, in fregio a Via

Corradini ed ove si definiscono tempi e modi per la cessazione dell'attività di gestione rifiuti nell'attuale sito di Via Fontana n. 30 ed altresì si definiscono tempi e modi della procedure valutative da attivarsi ai sensi della L.R. 4/2018;

Preso atto del nulla osta del Comune di Rubiera, competente ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999, come dettagliato con nota della Regione Emilia Romagna prot. 05/84797 del 12/10/2005, allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia ed acque reflue domestiche, espresso con atto prot. n. PGRE/2018/12255 del 24/09/2018;

Richiamata la relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale Distretto Nord, protocollo n.PGRE/2018/9966 acquisita in data 01/08/2018, inerente le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere favorevole della Provincia di Reggio Emilia, acquisito in data 29/08/2018 al prot. n. PGRE/2018/10931, relativamente alla compatibilità con il PTCP;

Dato atto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**PEDRONI LAURO SNC DI PEDRONI STEFANO & C.**" ubicato in Comune di Rubiera – Via Fontana n. 30, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs.152/2006;
Acqua	autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia inclusivo delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
Rifiuti	Comunicazione per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è vincolata al rispetto da parte della ditta **PEDRONI LAURO SNC DI PEDRONI STEFANO & C** di quanto convenuto nell'accordo procedimentale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., come contemplato dall'art. 4, comma 4, lettera e, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. sottoscritto in data 11/08/2018 tra il Comune di Rubiera, la ditta Pedroni Lauro S.n.c. di Pedroni Stefano & C. e la ditta Edil Fontana, in premessa richiamato;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici dell'impianto sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- Allegato 2 – Scarico delle acque di prima pioggia inclusivo delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art. 216 di cui al D.Lgs.152/2006;
- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico;

e delle seguenti:

- la ditta deve rispettare quanto previsto nell'accordo procedimentale sottoscritto con il Comune di Rubiera, come indicato al punto 2) del dispositivo del presente atto;
- la ditta deve cessare ogni attività di recupero rifiuti nell'attuale sito, posto in Via Fontana n.30 a Rubiera, nei tempi e modi previsti dall'accordo sottoscritto con il Comune di Rubiera;
- la presente autorizzazione decade in caso di inosservanza da parte della Ditta di quanto previsto nell'accordo procedimentale sottoscritto con il Comune di Rubiera;

4) Sono fatte salve le norme ed autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1– Emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**PEDRONI LAURO SNC DI PEDRONI STEFANO & C.**” è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell’impianto ubicato in Comune di **Rubiera – Via Fontana n.30** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

**EMISSIONE N.1 – MOTORE A DIESEL DA 186,5 Kw DELL’IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE INERTI
EMISSIONI ED – EMISSIONI DIFFUSE DERIVANTI DA TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE,
FRANTUMAZIONE E DEPOSITO INERTI**

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **21 Gennaio 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **28 Gennaio 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell’ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell’impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all’ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all’ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	MOTORE A DIESEL DELL'IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE INERTI DA 186,5 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti di cui all'All. I alla parte V del D.Lgs,152/06.					
ED	EMISSIONI DERIVANTI DA TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE, FRANTUMAZIONE E DEPOSITO INERTI	EMISSIONI DIFFUSE					

1) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le misure individuate ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri ovvero:

- Copertura degli automezzi in entrata ed uscita dall'insediamento;
- Spegnimento dei motori degli automezzi in sosta, anche durante le operazioni di carico/scarico del materiale;
- Bagnatura periodica del percorso interno asfaltato con autobotte;

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/2353 del 26/02/2018 e successive integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici acquisite al prot.n.PGRE/9272 del 19/07/2018;

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni** dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque di prima pioggia inclusivo delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/2006.

- La domanda di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico, denominato in planimetria con la sigla "S1", delle acque di prima pioggia, provenienti dalle aree scoperte esterne dove la ditta effettua il recupero di rifiuti, inclusivo delle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi degli addetti.
- La planimetria delle reti fognarie di riferimento è quella avente denominazione "Pedroni Lauro s.n.c. di Pedroni Stefano & C. - Via Fontana, 30 – 42048 Rubiera (RE)" e datata febbraio 2018.
- Per le acque di prima pioggia è prevista la realizzazione di una rete di raccolta, su due lati perimetrali dell'area ove si svolge l'attività di gestione rifiuti, che confluirà in una vasca di decantazione interrata in cemento del volume di 57 m³.
- Per le acque reflue domestiche è prevista l'installazione di una fossa Imhoff della capacità di 2.740 litri e di un filtro batterico anaerobico da 3,00 m³.
- Le reti fognarie relative alle acque di prima pioggia ed alle acque reflue domestiche sono separate e confluiscono a valle dei rispettivi trattamenti in un solo punto di scarico in corpo d'acqua superficiale.
- Viene individuato pertanto un unico pozzetto di prelievo per i reflui domestici e di prima pioggia.
- Per l'approvvigionamento idrico la ditta utilizza un pozzo privato e lo scarico è di tipo discontinuo.
- Lo scarico finale recapita in un fosso perimetrale denominato Canale di Rubiera, che confluisce nel Canale Calvetro appartenente al bacino idrografico del Secchia.

Prescrizioni

1. La Ditta deve realizzare gli impianti conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione di tutti i sistemi di trattamento previsti dal progetto deve essere conforme alle indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato. Tale dichiarazione deve essere conservata a disposizione degli agenti accertatori.
3. Deve essere eseguita la messa in esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia completa di autocontrollo dello scarico, il cui esito attesti la rispondenza ai limiti tabellari di cui al punto seguente, entro 3 mesi dal ricevimento dall'Autorizzazione Unica Ambientale. Copia del risultato analitico dovrà essere trasmesso alla scrivente Arpae.
4. Lo scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D. Lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali e COD.
5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
6. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
7. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
8. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
9. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di depurazione (acque di prima pioggia ed acque reflue domestiche) o dal proprietario o da ditta specializzata. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, tali interventi dovranno essere effettuati secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza non superiore all'annualità.
10. La Ditta deve conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento devono essere conformi alle norme in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta. La ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le

asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso la ditta a disposizione degli organi di vigilanza.

11. Deve essere effettuato, con cadenza annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con i limiti di riferimento della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 in relazione ai parametri solidi sospesi totali e COD, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
12. Per i campioni prelevati deve essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
13. I rapporti di prova delle analisi ed i verbali di campionamento devono essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza.
14. In caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione devono essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio territoriale.
15. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di scarico, tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel recettore non dovrà creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso nel recettore medesimo.
16. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, concessioni ed atti di accordo di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Allegato 3 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006.

Ditta **PEDRONI LAURO SNC DI PEDRONI STEFANO & C**
Impianto: RUBIERA - Via Fontana n.30.

Registro Provinciale Recuperatori n. **108**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 108 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a far data dal 21/10/1998, a seguito della presentazione delle seguenti comunicazioni:
- comunicazione datata 08/07/1998 pervenuta il 23/07/1998 esercizio attività a far tempo dal 21/10/1998
- comunicazione datata 24/12/1999 pervenuta il 29/12/1999 esercizio attività a far tempo dal 17/02/2000
- comunicazione datata 23/10/2001 pervenuta il 29/10/2001 esercizio attività a far tempo dal 24/02/2002
- comunicazione datata 08/07/2003 pervenuta il 09/07/2003 esercizio attività a far tempo dal 21/10/2003
- comunicazione datata 03/10/2006 pervenuta il 25/10/2006 esercizio attività a far tempo dal 29/11/2006
- comunicazione datata 28/04/2008 pervenuta il 23/05/2008 esercizio attività a far tempo dal 21/10/2008
- comunicazione datata 12/04/2011 pervenuta il 21/04/2011 esercizio attività a far tempo dal 20/04/2011;
- comunicazione datata 22/02/2013 pervenuta il 25/02/2013

La comunicazione, presentata dalla ditta per la presente AUA, prevede l'attività di recupero rifiuti relativamente alle tipologie 7.1, lett. a), 7.2, lett. f) e 7.6, lett. b) di cui all'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998. La ditta effettua operazione di recupero rifiuti speciali, non pericolosi R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. I quantitativi complessivi annui di rifiuti sottoposti a trattamento sono pari a 16.149 tonnellate, mentre i quantitativi istantanei sono pari a 10.679 tonnellate;

La potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è di:

- 60,9 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett.a dell'allegato 1;
- 4,3 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.2.3 lett.f dell'allegato 1;
- 5,0 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett.b dell'allegato 1.

Prescrizioni

1. L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria datata 02/2018 ed alla documentazione tecnica presentata.
2. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER e quantità.
3. Per le tipologie 7.1 - 7.2 e 7.6 del D.M. 5/2/98, lo stoccaggio è funzionale e a completo servizio dell'operazione R5, pertanto le quantità stoccate dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) del presente atto;
4. La operazione di recupero individuata dai codici 7.2.3 lett. f - 7.6.3 lett.b del D.M. 5/2/98 deve essere conclusa, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con la realizzazione del sottofondo o rilevato in progetti autorizzati e svolta dalla Ditta stessa quale titolare dell'attività di recupero;
5. La ditta dovrà presentare modifica di aggiornamento della presente AUA ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del D.M. 28 marzo 2018 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006*", nei tempi previsti dall'art. 6 del decreto medesimo;

6. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:

- prevenzione incendi;
- scarico di acque reflue;
- inquinamento acustico;
- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

07.01 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto		R5					
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	R5					
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
07.01.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	340	500	340	500	340	500
170101	cemento	670	1000	670	1000	670	1000
170102	mattoni	670	1000	670	1000	670	1000
170103	mattonelle e ceramiche	340	500	340	500	340	500
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	1340	2000	1340	2000	1340	2000
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	340	500	340	500	340	500
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	2200	3300	5340	8000	5340	8000
200301	rifiuti urbani non differenziati	340	500	340	500	340	500
TOTALE		6240	9300	9380	14000	9380	14000

07.02 rifiuti di rocce da cave autorizzate		R5					
07.02.3 lett. f	utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	R5					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
010399	rifiuti non specificati altrimenti	105	150	105	150	105	150
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	105	150	105	150	105	150
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	70	100	70	100	70	100
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	420	599	420	599	420	599
TOTALE		700	999	700	999	700	999

07.06 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo				R5			
07.06.3 lett. b	realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)			R5			
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	175	280	500	800	500	800
200301	rifiuti urbani non differenziati	63	100	219	350	219	350
TOTALE		238	380	719	1150	719	1150

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività svolta produrrà livelli di rumore, nei ricettori circostanti e nel punto al confine considerato, inferiore ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale in cui è insediata, sia per i livelli assoluti che differenziali.

Devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.